

TRIBUNALE DI VERBANIA
SEZ. FALLIMENTARE

---o0o---

PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO

EX L. 27/01/2012 N. 3

---o0o---

Procedura: 1974/2017 RGV

Debitori: Gabriele Comoli, Rosanna Liberali, Margherita De Giuli

Giudice Delegato: Dr. Mauro D'Urso

Organismo di composizione della crisi: OCC di Verbania

Professionista designato: Avv. Luigi Trovatelli

---o0o---

ATTESTAZIONE DEL PIANO E RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

EX ART. 9 COMMA 2 E 3 BIS ED ART. 15 COMMA 6 L. 27/01/2012 N. 3

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

il sottoscritto Avv. Luigi Trovatelli (C.F. TRVLGU71T11D488D), con studio professionale in Verbania – Intra (VB), via San Vittore nn. 11 / 13 scala C, telefono e fax 0323 – 210050; p.e.c. avv.luigitrovatelli@legalmail.it,

PREMESSO CHE

- In data 23/11/2017 l'Ill.mo Presidente del Tribunale, Dr. Luigi Maria Montefusco, su richiesta dei sig.ri Gabriele Comoli, Rosanna Liberali e Margherita De Giuli nell'ambito del procedimento n. 1974/2017 RGV, ha nominato l'Avv. Francesco Maggi del foro di Verbania quale professionista incaricato di svolgere le funzioni ed i compiti degli organismi di composizione della crisi ex art. 15, comma 9, Legge n. 3/2012 ([doc. n. 1](#) e [doc. n. 2](#));
- Nel mese di giugno 2018 il sopraccitato professionista ha rinunciato all'incarico e l'OCC di Verbania, in data 28/06/2018, ha nominato lo scrivente Avv. Luigi Trova-



telli del foro di Verbania, in sostituzione dell'Avv. Francesco Maggi, quale nuovo professionista delegato ([doc. n. 3](#) e [doc. n. 4](#));

- In data 03/07/2018 il sottoscritto ha comunicato l'accettazione dell'incarico ([doc. n. 5](#)), provvedendo a depositare telematicamente l'accettazione nel fascicolo informatico n. 1974/2017 RGV;
- In data 09/08/2018 l'OCC di Verbania ha chiesto allo scrivente l'invio del preventivo di spesa per l'attività di gestore della crisi da sovraindebitamento ([doc. n. 6](#));
- In data 06/09/2018 lo scrivente ha trasmesso il chiesto preventivo, che è stato accettato dai sig.ri Gabriele Comoli, Rosanna Liberali e Margherita De Giuli in data 12/10/2018 ([doc. n. 7](#) e ultime righe di [doc. n. 8](#));
- Nei mesi di settembre 2018 – febbraio 2019 lo scrivente professionista ha cooperato con il legale dei sig.ri Gabriele Comoli, Rosanna Liberali e Margherita De Giuli, avv. Luca Perna La Torre, ai fini della presentazione di una proposta di piano del consumatore sostenibile e rispettosa dei principi sanciti dalla L. 3/2012;
- In data 15/02/2019 l'Avv. Luca Perna La Torre ha trasmesso allo scrivente la proposta di piano redatta secondo le indicazioni fornite dallo scrivente professionista delegato;

VERIFICATO CHE

Sussistono le condizioni di ammissibilità per l'avvio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento in quanto:

- I sig.ri Gabriele Comoli, Rosanna Liberali e Margherita De Giuli si trovano in stato di sovraindebitamento, vale a dire in una situazione di *"perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* ex art. 6, comma 2, lettera A, della L. 21/01/2012 n. 3;
- I predetti non risultano essere assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n. 3/2012 in quanto rientranti nella definizione di *"consumatore"* fornita dall'art. 7 della citata Legge (*"debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*);



- I ricorrenti hanno dichiarato di non aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti di cui al Capo I della L. 3/2012;
- I ricorrenti hanno dichiarato di non aver subito, per cause agli stessi imputabili, un provvedimento di impugnazione, revoca o annullamento del piano ex artt. 14 e 14-bis della L. 3/2012;
- Gli stessi hanno presentato, anche grazie all'assistenza dell'Avv. Luca Perna La Torre, tutta la documentazione necessaria per ricostruire compiutamente la loro crisi economica ed i rispettivi patrimoni;

TUTTO CIO' PREMESSO E VERIFICATO

Il sottoscritto Avv. Luigi Trovatelli deposita la seguente attestazione del piano del consumatore e relazione particolareggiata ex art. 9, comma 2 e 3 bis, ed art. 15 comma 6 L. 3/2012

---o0o---

LA DOMANDA EX ART. 15 COMMA 9 L. 3/2012 PRESENTATA DAGLI ISTANTI

I ricorrenti hanno riferito, nella loro istanza ex art. 15 comma 9 L. 3/2012, che i coniugi Gabriele Comoli e Rosanna Liberali, nella seconda metà degli anni novanta, hanno acceso due mutui con BNL s.p.a., rispettivamente di €. 25.000,00 e di €. 90.000,00: l'uno per acquistare un immobile sito in Omegna (VB), via Ponte Bria n. 2/B e l'altro per acquistare un terreno limitrofo nonché per effettuare alcuni lavori di ristrutturazione.

Per ragioni di comodità, le parti hanno deciso, in data 29/11/2005, di raggruppare tali finanziamenti in un unico mutuo fondiario con BNL s.p.a.

All'atto della stipula del nuovo contratto di finanziamento, l'istituto di credito ha erogato in favore dei mutuatari complessivi €. 157.000,00 con cui sono stati estinti i precedenti finanziamenti.

La nuova, unica, rata mensile del finanziamento è stata stabilita in €. 876,71.

Il nuovo contratto di finanziamento è stato sottoscritto anche dalla madre della sig.ra Liberali, sig.ra Margherita De Giuli, in qualità di garante ([doc. n. 9](#)).

Gli istanti hanno riferito che dopo circa 9 anni, durante i quali sono riusciti a pagare regolarmente le rate del finanziamento (ovvero hanno versato circa €. 94.600,00, rispetto agli €. 157.000,00 erogati), non sono stati più in grado di versare regolarmente le rate



del mutuo a causa delle loro vicissitudini lavorative e verso la fine del 2016 hanno interrotto i pagamenti a favore di BNL s.p.a.

Hanno riferito di aver ricevuti i primi solleciti da parte della banca per il saldo delle rate arretrate ma di non avervi potuto provvedere a causa della mancanza di risorse, cosicché l'istituto di credito ha dapprima notificato un atto di precetto ([doc. n. 10](#)), quindi ha avviato la procedura di espropriazione forzata immobiliare n. 91/2017 RGE Tribunale di Verbania ed infine, con istanza del 22/06/2017, ha chiesto la vendita della casa di Omegna ([doc. n. 11](#)).

Gli istanti, nell'istanza ex art. 15 comma 9 L. 3/2012, hanno quantificato l'ammontare delle entrate di cui potevano disporre in quel momento (redditi da lavoro dipendente e pensione) e l'ammontare delle spese che gli stessi avrebbero dovuto sopportare ogni mese per il proprio mantenimento ed hanno conseguentemente formulato una iniziale ipotesi di pagamento del residuo debito verso BNL s.p.a. (Vela Home s.r.l.) per mutuo fondiario ipotecario mediante rate mensili di €. 500,00 (o altra diversa somma ritenuta appropriata da parte dell'organismo di composizione della crisi) per i prossimi 22 anni, con una tempistica corrispondente con quella accettata dall'istituto di credito nel piano di ammortamento del mutuo ipotecario.

All'istanza ex art. 15 comma 9 L. 3/2012 gli istanti hanno allegato, inizialmente, la sola documentazione relativa all'esecuzione forzata RGE 91/2017, ovvero sia quella afferente la principale posizione debitoria dei ricorrenti, riservandosi di fornire al nominando professionista delegato tutta l'ulteriore documentazione ritenuta utile.

L'ATTIVITA' EFFETTUATA DAI PROFESSIONISTI DELEGATI

Nell'assolvimento dell'incarico, il precedente professionista delegato Avv. Francesco Maggi ha chiesto agli istanti la produzione di una serie di ulteriori documenti, indispensabili per poter verificare la meritevolezza e la sussistenza dei presupposti per l'ammissione dei ricorrenti al piano del consumatore ([doc. n. 12](#)).

Il predetto ha inoltre inviato all'Agenzia delle Entrate, all'INPS, al Comune di Omegna e agli altri creditori (anche solo potenziali) una serie di richieste di informazioni via pec volte a verificare la reale situazione debitoria dei sig.ri Gabriele Comoli, Rosanna Liberali e Margherita De Giuli ([doc. n. 13](#), [doc. n. 14](#), [doc. n. 15](#), [doc. n. 16](#) e [doc. n. 17](#)).



Nel periodo gennaio - giugno 2018 gli istanti hanno consegnato all'Avv. Maggi i documenti richiesti e sono giunte le risposte da parte dell'Agenzia delle Entrate e dei vari enti pubblici e privati interpellati, che hanno consentito di ricostruire l'esposizione debitoria complessiva dei sig.ri Gabriele Comoli, Rosanna Liberali e Margherita De Giuli ([doc. n. 18](#), [doc. n. 19](#), [doc. n. 20](#), [doc. n. 21](#), [doc. n. 22](#), [doc. n. 23](#) e [doc. n. 24](#)).

In particolare dai citati documenti è emerso che, in aggiunta al mutuo fondiario BNL, i sig.ri Gabriele Comoli e Rosanna Liberali avevano attivato:

- nell'anno 2008: un ulteriore finanziamento (chirografo) con BNL s.p.a. di complessivi €. 30.000,00 della durata di 10 anni e con rate mensili di €. 375,00, a detta degli istanti finalizzato alla ristrutturazione del compendio immobiliare oggetto del mutuo ipotecario. Di tale finanziamento gli istanti sono riusciti a pagare le prime 80 rate, versando €. 31.800,00 (ovvero già €. 1.800,00 in più di quanto prestato), dopodiché nel mese di settembre 2014 hanno chiesto la sospensione dei pagamenti ancora dovuti per mancanza di risorse, lasciando un debito residuo per soli interessi convenzionali di € 13.294,99 oltre agli interessi di mora successivamente maturati per €. 3.162,38;
- nell'anno 2010: un ulteriore finanziamento (chirografo) con Deutsche Bank s.p.a. di complessivi €. 30.000,00 della durata di 10 anni e con rate mensili di €. 401,00, a detta dei ricorrenti finalizzato a reperire la liquidità necessaria per far fronte alle esigenze della famiglia. Di tale finanziamento, gli istanti sono riusciti a pagare 85 rate, per €. 34.000,00 circa, ovvero già €. 4.000,00 in più del finanziato, interrompendo i pagamenti solamente nell'estate 2018 e lasciando un debito residuo per soli interessi di €. 13.249,00.

E' inoltre emerso che:

- il sig. Gabriele Comoli ha accumulato altri debiti verso BNL s.p.a.: €. 2.923,76 per scoperto di conto corrente ed €. 5.924,30 per spese legali e anticipazioni per la procedura di espropriazione forzata immobiliare RGE 91/2017;
- i sig.ri Gabriele Comoli e Rosanna Liberali hanno accumulato i seguenti debiti verso il comune di Omegna per imposte non versate (IMU, TASI e TARI):
 - €. 2.837,96 a carico del sig. Gabriele Comoli;
 - €. 198,37 a carico della sig.ra Rosanna Liberali.



Nei mesi di luglio - ottobre 2018, a seguito dell'avvicendamento dello scrivente Avv. Luigi Trovatelli nel ruolo di professionista delegato in sostituzione dell'Avv. Francesco Maggi, il sottoscritto ha chiesto ed ottenuto da Deutsche Bank s.p.a. l'invio di ulteriore documentazione concernente l'attuale situazione debitoria degli istanti ([doc. n. 25](#) e [doc. n. 26](#)) ed il sig. Gabriele Comoli ha fatto pervenire una copia del nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato con la società Saffair s.p.a. nel mese di agosto 2018, da cui risulta una retribuzione complessiva annua di CHF 26.000,00 ([doc. n. 27](#)).

Gli istanti, a richiesta dello scrivente, hanno inoltre consegnato una copia delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo 2011 – 2018 ([doc. n. 28](#)) per consentire una migliore ricostruzione dell'andamento dei redditi dei sig.ri Comoli e Liberali ed un raffronto degli stessi con la riferita incapacità sopravvenuta di pagare i finanziamenti.

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAI DEBITORI NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI – RAGIONI DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

In base alla documentazione acquisita ed ai chiarimenti forniti dai ricorrenti si può affermare che la sopravvenuta incapacità degli stessi di far fronte alle rate del mutuo ipotecario BNL e dei finanziamenti chirografari BNL e Deutsche Bank è dipeso, effettivamente, dall'improvvisa e drastica riduzione delle entrate famigliari, a sua volta originata principalmente dalla perdita del posto di lavoro da parte del sig. Gabriele Comoli nell'anno 2014 (che in quel periodo percepiva circa €. 20.000,00 netti all'anno), costretto a "reinventarsi" istruttore atletico ma con una retribuzione (non dichiarata ai fini fiscali) di soli €. 7.000,00 circa all'anno.

L'analisi degli estratti conto consegnati dai ricorrenti relativi agli ultimi 5 anni ha ulteriormente confermato l'inadeguatezza delle entrate negli ultimi 5 anni rispetto ai finanziamenti attivati nel periodo precedente ed il progressivo sconfinamento degli istanti mese dopo mese.

In particolare il c/c n. 4943 /3472 aperto presso la BNL s.p.a. cointestato ai sig.ri Gabriele Comoli e Rosanna Liberali (la cui movimentazione è stata documentata dal 4° trimestre 2012 al 3° trimestre 2017) è andato sempre più in rosso in quanto, a partire dal 2° trimestre 2015, i correntisti hanno cessato di movimentare il conto e di effettuare qualsivoglia



versamento, con conseguente peggioramento del saldo finale a causa del maturare degli interessi passivi.

Il c/c 620962 aperto presso Veneto Banca s.c.p.a. poi c/c 1379 presso Intesa San Paolo s.p.a. cointestato ai sig.ri Gabriele Comoli e Rosanna Liberali (la cui movimentazione è stata documentata dal 2° semestre 2014 al 2° 2017) risulta essere stato alimentato, sostanzialmente, dai soli stipendi dei ricorrenti.

Il c/c 96839 aperto presso Veneto Banca s.c.p.a. poi c/c 126 presso Intesa San Paolo s.p.a. e cointestato alle sig.re Margherita De Giuli e Rosanna Liberali (la cui movimentazione è stata documentata da gennaio 2012 a dicembre 2017) risulta essere stato alimentato dalla sola pensione della prima.

Dall'analisi di tutti gli estratti conto forniti dai ricorrenti non sono emerse spese voluttuarie e/o comunque addebiti anomali che possano ricondurre la situazione di sovraindebitamento ad una condotta immeritevole di accesso alla procedura di composizione della crisi.

In conclusione, le cause che hanno portato alla situazione di sovraindebitamento possono essere così schematizzate:

- Momentanea riduzione dell'orario di lavoro della sig.ra Rosanna Liberali negli anni 2012 e 2013, deliberata dalla società datrice di lavoro a causa delle difficoltà incontrate in quel periodo;
- Conseguente maggiore difficoltà a rispettare i pagamenti delle rate dei finanziamenti bancari a partire dagli anni 2012 - 2013;
- Perdita del lavoro del sig. Gabriele Comoli nell'anno 2014 e reinserimento dello stesso nel mercato lavorativo come istruttore atletico nelle palestre della zona, con conseguente riduzione delle entrate a circa €. 600,00 mensili (reddito non dichiarato) fino ad agosto 2018;
- Drastico peggioramento delle condizioni economiche del nucleo familiare dei ricorrente e conseguente richiesta di moratoria nel rimborso del finanziamento chirografario BNL s.p.a. presentata dal sig. Comoli nel mese di settembre 2014;
- Interruzione dei pagamenti a favore di BNL s.p.a. per il rimborso rateale del mutuo ipotecario a far data da novembre 2016 ed inevitabile avvio, da parte del



creditore fondiario ipotecario, della procedura di esecuzione forzata RGE 91/2017 Tribunale di Verbania;

- Interruzione dei pagamenti a favore di Deutsche Bank s.p.a. a partire da giugno 2018, in pendenza della presente procedura di composizione della crisi.

GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

In base alla documentazione acquisita ed alle informazioni assunte, lo scrivente ritiene che la complessiva condotta dei sig.ri Comoli, Liberali e De Giuli non sia stata connotata da particolare "imprudenza" (intendendosi per tale un atteggiamento sventato, un'eccessiva audacia e/o la violazione delle norme dettate dalla ragione o dall'esperienza) avendo gli stessi:

- acquistato, negli anni novanta, un immobile di dimensioni consone alle necessità della famiglia e non eccessivamente costoso in rapporto ai redditi all'epoca percepiti;
- finanziato l'acquisto del sopraccitato immobile e del terreno limitrofo mediante due contratti di mutuo, "raggruppati" nel 2015 in un unico mutuo fondiario ipotecario con BNL s.p.a.;
- attivato due finanziamenti chirografari negli anni 2008 (con BNL s.p.a.) e 2010 (Deutsche Bank s.p.a.) per ristrutturare l'immobile e per ottenere liquidità;
- incontrato le prime difficoltà nei pagamenti delle rate dei finanziamenti solamente dopo:
 - 6 anni (mutuo chirografario BNL acceso nel 2008);
 - 9 anni (mutuo ipotecario BNL acceso nel 2005);
 - 8 anni (mutuo chirografario Deutsche Bank acceso nel 2010);

in concomitanza:

- con la grave crisi economica che ha colpito l'intera economia del Paese e, in particolare, la provincia del VCO;
- con la temporanea riduzione dei guadagni da parte della sig.ra Liberali;
- con la perdita di lavoro da parte del sig. Comoli ed il successivo svolgimento di attività di istruttore atletico;



- pagato regolarmente:
 - le rate del finanziamento chirografario BNL s.p.a. fino a settembre 2014;
 - le rate del mutuo ipotecario BNL s.p.a. fino a novembre 2016;
 - le rate del finanziamento Deutsche Bank fino a giugno 2018.

Da quanto precede si può ragionevolmente affermare che gli istanti non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere né che gli stessi hanno colposamente determinato la loro situazione di sovraindebitamento mediante un ricorso al credito non proporzionato alle loro, effettive, capacità reddituali (chiaramente ci si riferisce a quelle esistenti all'epoca in cui sono stati accesi i finanziamenti de quibus) ex art. 12 bis, comma 3, L. 3/2012.

L'analisi degli estratti conto degli ultimi 5 anni, inoltre, non ha evidenziato spese voluttuarie, eccessive o comunque incompatibili con la loro situazione reddituale e/o con i finanziamenti precedentemente ottenuti.

L'unica critica che deve essere mossa nei confronti dei coniugi Comoli – Liberali nella gestione delle risorse finanziarie familiari va individuato nell'acquistato, negli ultimi anni (vedi infra, sub “eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni”), di n. 4 autovetture usate e n. 2 motocicli usati, sia pure a prezzi estremamente contenuti. ([doc. n. 29](#), [doc. n. 30](#) e [doc. n. 31](#)).

Tali acquisti, uniti ai costi di gestione (carburante, bollo, assicurazione, manutenzione ecc.), hanno sicuramente aggravato la situazione economica della famiglia Comoli – Liberali ma, a detta degli istanti, si sono resi necessari per consentire ai medesimi di raggiungere i rispettivi posti di lavoro ed al figlio di circolare autonomamente.

Si precisa, al riguardo, che la sig.ra Liberali lavora ad Omegna ma lontano da casa (il luogo di lavoro dista circa 3 km dall'abitazione familiare) ed il sig. Comoli doveva raggiungere le palestre dislocate su tutto il territorio del VCO ed attualmente deve recarsi quotidianamente a Lugano, ove si trova la sua nuova sede di lavoro; i figli devono recarsi a scuola e spostarsi senza contare sull'aiuto dei genitori.

In ogni caso tali acquisti, considerata l'entità veramente modesta dei prezzi corrisposti, non possono assurgere a causa scatenante dell'attuale crisi da sovraindebitamento, imputabile principalmente, come si è già detto, alla perdita del lavoro da parte del sig. Comoli ed alla conseguente, drastica, riduzione delle entrate familiari.



I sig.ri Comoli, Liberali e De Giuli, infine, hanno collaborato attivamente con lo scrivente professionista e con l'Avv. Francesco Maggi, fornendo tutta la documentazione richiesta, ogni chiarimento relativo alla loro situazione economica e sforzandosi, allorquando si è reso possibile (reperimento di una nuova occupazione stabile ad agosto 2018 da parte del sig. Comoli) di modificare drasticamente l'originaria ipotesi di pagamenti secondo le indicazioni dello scrivente professionista al fine di:

- o rispettare le tempistiche delle procedure concorsuali / esecutive;
- o assicurare al creditore ipotecario un elevato grado di soddisfazione;
- o garantire un risultato migliore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Lo scrivente, in base a tutto quanto precede, ritiene di poter esprimere parere favorevole riguardo alla meritevolezza dei sig.ri Gabriele Comoli, Rosanna Liberali e Margherita De Giuli ad accedere al piano del consumatore.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E SPESE NECESSARIE PER IL SUO SOSTENTAMENTO

Il nucleo familiare dei ricorrenti è così composto ([doc. n. 32](#)):

- Gabriele Comoli, nato a Omegna (VB) il 22/05/1968;
- Rosanna Liberali, nata a Milano (MI) il 10/07/1971;
- Andrea Comoli, nato a Verbania (VB) il 13/04/1998;
- Simone Comoli, nato a Borgomanero (NO) il 04/06/2005;
- Margherita De Giuli, nata in Valstrona (VB) il 20/04/1936.

I ricorrenti hanno quantificato le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare in complessivi €. 2.200,00. Tali spese sono state dettagliate come segue:

- €. 1.100,00 per spese di viaggio sig. Comoli per recarsi al lavoro (Omegna - Lugano);
- €. 100,00 per spese di viaggio e spostamenti sig.ra Liberali;
- €. 500,00 per spese alimentari e casalinghe dei 5 membri del nucleo familiare;
- €. 100,00 per utenze domestiche;
- €. 100,00 per spese scolastiche dei figli minorenni;
- €. 200,00 per spese di riscaldamento;
- €. 100,00 per spese mediche e acquisto farmaci sig.ra De Giuli.



A tali spese i ricorrenti hanno aggiunto un accantonamento di €. 200,00 mensili per spese impreviste (assicurazioni, bolli auto, ecc.) in considerazione dei tanti chilometri percorsi dal sig. Comoli per recarsi al lavoro in Svizzera.

Al netto di tali spese, gli istanti possono disporre di €. 1.500,00 al mese per sostenere i costi del piano del consumatore.

EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Dall'esame dei pubblici registri automobilistici (vedansi i già citati docc. nn. 29 - 31) è emerso l'acquisto dei seguenti autoveicoli da parte degli istanti:

➤ SIG.RA ROSANNA LIBERALI:

- Acquisto autovettura usata modello Fiat Punto (anno di immatricolazione: 1998) in data 21/03/2013, prezzo dichiarato €. 100,00;

➤ SIG. GABRIELE COMOLI:

- Acquisto autovettura usata modello Mini (anno di immatricolazione: 2004) in data 24/07/2014, prezzo dichiarato €. 7.200,00;
- Acquisto motociclo usato modello MV Agusta Cagiva M2 (anno di immatricolazione: 2002) in data 04/03/2016, prezzo dichiarato €. 800,00;
- Acquisto autovettura usata modello Nissan Terrano (anno di immatricolazione: 2001) in data 22/06/2016, prezzo dichiarato €. 1.000,00;
- Acquisto motociclo usato modello Yamaha (anno di immatricolazione: 2004) in data 30/12/2016, prezzo dichiarato €. 1.500,00;
- Acquisto autovettura usata modello Volkswagen Tuareg (anno di immatricolazione: 2004) in data 19/05/2017, prezzo dichiarato €. 500,00.

L'ATTIVO ED IL PASSIVO

Si analizzeranno, qui di seguito, le poste attive riconducibili ai sig.ri Gabriele Comoli, Rosanna Liberali e Margherita De Giuli ed i debiti accumulati dagli stessi onde verificare se i valori espressi consentano di accedere all'istituto del "Piano del consumatore".

ATTIVO



Dalle verifiche effettuate sulle banche dati del catasto, dell'ACI / PRA e del registro delle imprese nonché dall'esame della documentazione bancaria consegnata dagli istanti è risultato che il patrimonio degli istanti è costituito dai seguenti cespiti:

1. SIG.RI GABRIELE COMOLI E ROSANNA LIBERALI:

- Unità immobiliare di civile abitazione situata in comune di Omegna (VB), via Ponte Bria n. 3, censita al Catasto Fabbricati del comune di Omegna come segue:

foglio 19, mappale 76, subalterno 15, categoria A3, classe 3, vani 4,5 rendita catastale €. 325,37;

foglio 19, mappale 77, subalterno 17, categoria A3, classe 3, vani 4,5, rendita catastale €. 325,37;

- Terreno pertinenziale sito in comune di Omegna (VB), via Ponte Bria n. 3, censita al Catasto Terreni come segue:

foglio 16, mappale 432, are 3,90, frutteto, classe unica, reddito dominicale €. 1,41, reddito agrario €. 1,61.

Tali immobili, secondo le stime effettuate dal CTU Ing. Renzo Riboni nel corso della procedura di esecuzione forzata immobiliare RGE 91/2017 ([doc. n. 33](#)) hanno un valore di mercato stimabile in €. 142.000,23.

2. SIG. GABRIELE COMOLI:

- Stipendio mensile medio percepito dalla società Saffair sa (contratto di lavoro part time per complessive 20 ore settimanali): CHF 2.000,00, corrispondenti a circa €. 2.000,00;
- Autovettura marca Mini targata CR710GC, immatricolata il 18/10/2004, acquistata in data 24/07/2014 al prezzo di €. 7.200,00, del residuo valore di circa €. 2.000,00;
- Motociclo marca Mv Agusta Motor targato BH64137, immatricolato il 29/01/2001, acquistato in data 04/03/2016 al prezzo di €. 800,00, del residuo valore di circa €. 400,00;
- Autovettura marca Nissan Terrano targata BL366ZJ, immatricolata il 04/01/2001, acquistata in data 23/06/2016 al prezzo di €. 1.000,00, del residuo valore di circa €. 400,00;



- Motociclo marca Yamaha targato BY38657, immatricolato il 29/03/2004, acquistata in data 30/12/2016 al prezzo di €. 1.500,00, del residuo valore di circa €. 1.000,00;
- Autovettura marca Volkswagen Touareg, targata CH609NF, immatricolata in data 28/04/2004, acquistata in data 19/05/2017 al prezzo di €. 500,00, del residuo valore di circa €. 400,00:

3. SIG.RA ROSANNA LIBERALI:

- Stipendio mensile mediamente percepito: €. 1.200,00 netti;
- Autovettura marca Fiat, modello Punto, targata AR993YS, immatricolata in data 25/05/1998, acquistata in data 21/03/2013 al prezzo di €. 1.000,00, del residuo valore di circa €. 200,00;

4. SIG.RA MARGHERITA DE GIULI:

- Pensione mensile di circa €. 700,00;

Il valore complessivo dell'attivo si attesta, dunque, intorno ad €. 146.000,00, cui vanno aggiunti gli stipendi e la pensione degli istanti (nei limiti della quota pignorabile).

PASSIVO

Come accennato nelle precedenti pagine, le passività a carico dei sig.ri Comoli, Liberali e De Giuli è rappresentato, fondamentalmente, dal debito verso gli istituti di credito:

1. SIG.RI GABRIELE COMOLI, ROSANNA LIBERALI E MARGHERITA DE GIULI (IN SOLIDO):

- SPESE DI PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE:
 - Preventivo in data 06/09/2018, accettato dagli istanti:
 - debito: €. 9.360,00;
- BNL S.P.A. (procuratrice speciale di VELA HOME S.R.L.)
 - Contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato in data 29/11/2005 (rep. n. 18252, racc. n. 4605), garantito da iscrizione ipotecaria di primo grado sulla casa di abitazione sita in Omegna (VB), via Ponte Bria n. 3, e sul terreno sito in Omegna (VB), via Ponte Bria n. 2; coobbligato: sig.ra Rosanna Liberali; garante: sig.ra Margherita De Giuli;
 - debito residuo per mutuo: €. 156.626,22 (erogati €. 157.000,00, pagati regolarmente €. 94.000,00 circa; residuo debito €. 156.626,00,



ovvero gli €. 94.000,00 versati hanno ridotto il debito in linea capitale di soli €. 375,00 circa);

- spese legali RGE 91/2017: €. 5.924,30;
- Prestito personale n. 570796; coobbligato sig.ra Rosanna Liberali; garante sig.ra Margherita De Giuli:
 - debito residuo: €. 16.457,37 (erogati €. 30.000,00, pagati regolarmente €. 31.800,00 e quindi già €. 1.800,00 in più di quanto prestato; residuo debito per soli interessi €. 16.457,37);

2. SIG.RI GABRIELE COMOLI E ROSANNA LIBERALI (IN SOLIDO):

- AGE CREDIT S.R.L. (procuratrice speciale di DEUTSCHE BANK S.P.A.)
 - Contratto di mutuo chirografario stipulato in data 03/08/2010; garante: sig.ra Rosanna Liberali;
 - debito residuo di €. 11.744,38 (erogati €. 30.000,00, pagati regolarmente €. 37.436,33 e quindi già €. 7.436,33 in più di quanto prestato; residuo debito per soli interessi; residuo debito €. 11.744,38);

3. SIG. GABRIELE COMOLI:

- B.N.L. S.P.A. (procuratrice speciale di VELA HOME S.R.L.)
 - Conto corrente n. 4943/3472:
 - saldo negativo: €. 2.923,76;
- COMUNE DI OMEGNA
 - Tributi comunali anni 2014 – 2017 (IMU, TASI, TARI);
 - debito: €. 2.837,96;
- AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE:
 - Cartella esattoriale n. 13820170000390218 notificata il 08/05/2017 relativa alla retta scolastica;
 - debito €. 69,44;

4. SIG.RA ROSANNA LIBERALI:

- COMUNE DI OMEGNA
 - Tributi comunali anno 2015 (TASI);
 - debito €. 198,37;
- SORIS S.P.A.



- o Tassa automobilistica:
 - debito: €. 1.001,37 (*detto importo, tuttavia, rientra tra quelli che dovrebbero formare oggetto di "rottamazione" d'ufficio ai sensi della recente normativa finanziaria*);

5. SIG.RE ROSANNA LIBERALI E MARGHERITA DE GIULI (IN SOLIDO):

- BANCA INTESA S.P.A.
 - o Scoperto di conto corrente n. 126:
 - saldo negativo: €. 254,07;

L'ammontare della passività si attesta, dunque, intorno ad €. 207.397,24.

Di tale importo:

- €. 9.360,00 competono allo scrivente professionista delegato, Avv. Luigi Trovatelli, in prededuzione;
- €. 162.550,52 competono a BNL s.p.a. / Vela Home s.r.l. e godono di privilegio speciale ipotecario sul fabbricato di Omegna (incapiente);
- €. 3.036,33 competono al comune di Omegna e godono del privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c.;
- €. 19.381,13 competono a BNL s.p.a. / Vela Home s.r.l. in chirografo;
- €. 11.744,38 competono ad Agecredit s.r.l./Deutsche Bank s.p.a. in chirografo;
- €. 1.001,37 competono a Soris s.p.a./Regione Piemonte in chirografo (secondo La giurisprudenza più recente e comunque, verosimilmente, saranno oggetto di rottamazione ex lege);
- €. 254,07 competono a Banca Intesa s.p.a. in chirografo;
- €. 69,44 competono all'Agenzia delle Entrate – Riscossione in chirografo

TOTALE €. 207.397,24

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Come si è detto nelle precedenti pagine, all'esito degli incontri intercorsi con il legale degli istanti, Avv. Luca Perna La Torre, i sig.ri Gabriele Comoli, Rosanna Liberali e Margherita De Giuli hanno modificato profondamente l'originaria proposta di piano del consumatore delineata nell'istanza ex art. 15 della L. 3/2012 e ciò in considerazione del-



la nuova opportunità lavorativa in Svizzera trovata dal sig. Comoli, del ripristino del regolare orario di lavoro full time della sig.ra Liberali e, non per ultimo, della necessità di adempiere a quanto prescritto dall'art. 7 ("*... E' possibile prevedere che i crediti muniti di ... ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione...*") della L. 3/2012.

Qui di seguito si riassumono i contenuti della proposta degli istanti:

- Reddito complessivo mensile degli istanti: € 3.900,00;
- Spese complessive mensili del nucleo familiare (già dettagliate nelle precedenti pagine): € 2.200,00;
- Somme accantonate mensilmente per imprevisti: € 200,00;
- Residua liquidità mensile disponibile: € 1.500,00

Per effetto di tale disponibilità residua mensile, gli istanti hanno proposto i seguenti pagamenti:

- 1) € 7.800,00 (dei complessivi € 9.360,00) in favore dello scrivente professionista delegato mediante n. 6 rate mensili da € 1.560,00;
- 2) € 106.492,00 (in luogo di € 162.550,52) in favore del creditore ipotecario BNL s.p.a / Vela Home s.r.l. mediante n. 79 rate mensili da € 1.348,00;
- 3) € 6.004,00 (in luogo di € 19.381,13) in favore del creditore chirografario BNL s.p.a. / Vela Home s.r.l. mediante n. 79 rate mensili da € 76,00;
- 4) € 6.004,00 (in luogo di € 11.744,38) in favore del creditore chirografario Age-credit s.r.l. / Deutsche Bank s.p.a. mediante n. 79 rate mensili da € 76,00;

GIUDIZIO SULLA CONVENIENZA DEL PIANO

La proposta congiunta di piano del consumatore trasmessa, nella sua versione definitiva, dal legale degli istanti in data odierna appare, a giudizio dello scrivente, conveniente e rispettosa dei principi stabiliti dagli artt. 7, 8, 9 e 12 bis della L. 3/2012 in quanto prevede un importo complessivo messo a disposizione del creditore ipotecario BNL s.p.a. / Vela Home s.r.l. (l'unico ad aver avviato un'azione esecutiva nei confronti dei



debitori istanti) e dei principali creditori chirografari in grado di assicurare un risultato non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Al riguardo si osserva che:

- o L'importo di €. 106.492,00 offerto in favore del creditore ipotecario corrisponde all'ipotetico (utopistico) valore di aggiudicazione alla prima asta (con ribasso del 25% rispetto al valore di perizia) dell'immobile di Omegna, valutato dal perito Ing. Renzo Riboni nell'ambito dell'esecuzione forzata RGE 91/2017 €. 142.000,00;
- o Il predetto importo, corrisposto in rate da € 1.348,00 mensili, consentirebbe al creditore ipotecario di incamerare la somma sopraindicata in un lasso temporale ragionevole: 84 mesi, corrispondenti a 7 anni (vale a dire la durata massima di una procedura concorsuale secondo la Legge Pinto);
- o La somma complessivamente messa a disposizione dei creditori beneficiati dal piano, vale a dire €. 127.860,00 (di cui €. 106.492,00 a favore del creditore ipotecario BNL s.p.a., €. 6.004,00 in favore del creditore chirografario Deutsche Bank s.p.a.; €. 6.004,00 in favore del creditore chirografario BNL s.p.a.; €. 9.360,00 in favore dell'OCC), inoltre, risulta essere superiore a ciò che i predetti potrebbero sperare di ricavare in caso di esecuzione forzata su tutti i beni dei sig.ri Comoli, Liberali e De Giuli (la casa di Omegna, le 4 autovetture usate ed i 2 motocicli usati nonché la quota pignorabile degli stipendi e della pensione degli istanti) in quanto:
 - a) In caso di vendita all'asta dell'immobile, considerando i prevedibili ribassi, è probabile che il ricavato non supererà, verosimilmente, gli €. 70.000,00 / €. 80.000,00 al lordo di tutte le spese legali, di custodia, pubblicità, imposte ecc.
 - b) In caso di vendita all'asta degli automezzi, tutti vetusti, è prevedibile un incasso complessivo non superiore a €. 2.000,00 / €. 3.000,00 al lordo di tutte le spese legali, di custodia, pubblicità ecc.;
 - c) In caso di pignoramento degli stipendi e della pensione degli istanti nei limiti consentiti dalla Legge e dalle normative internazionali (€. 260,00 sullo stipendio mensile della sig.ra Liberali; una somma im-



precisabile sullo stipendio del sig. Comoli stante la differente normativa elvetica in tema di pignoramento degli stipendi; € 5,60 sulla pensione della sig.ra De Giuli), la somma complessiva che i creditori potrebbero recuperare in 79 mesi è di circa € 20.000,00 / 40.000,00 al lordo di tutte le spese legali.

Ne discende che, cumulando tutti gli importi di cui sopra, si potrebbe ipotizzare un recupero di circa € 90.000,00 / € 120.000,00 ma al lordo di tutte le spese dell'esecuzione forzata, quantificabili in non meno del 10% / 20% del ricavato.

Per tali ragioni, lo scrivente ritiene che la proposta formulata dagli istanti vada considerata favorevolmente sotto il profilo della convenienza economica.

GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' E SOSTENIBILITA' DEL PIANO DEL CONSUMATORE DI 7 ANNI

Lo scrivente professionista delegato ritiene che la proposta di piano del consumatore della durata di 7 anni sia astrattamente ammissibile e sostenibile.

- La tempistica di 7 anni proposta dagli istanti appare allineata alla giurisprudenza di merito maggioritaria (*Tribunale di Catania decreti in date 27/04/2016, 17/05/2016, 24/05/2016, 12/07/2016 e 15/09/2016; Tribunale di Cuneo decreto in data 03/03/2018; Tribunale di Livorno decreto in data 08/11/2017; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ordinanza del 14/02/2017; Tribunale di Napoli ordinanze in date 14/11/2017 e 11/01/2018; Tribunale di Varese ordinanza in data 19/07/2016; Tribunale di Pistoia ordinanza in data 27/12/2013; Tribunale di Reggio Calabria ordinanza in data 27/03/2018; Tribunale di Como, ordinanza in data 24/05/2018*). L'ordinanza in data 24/05/2018 del Tribunale di Como, in particolare, ha evidenziato come "*... non sia possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, senza tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L 3/2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance"; e dall'altro solo tale lettura è idonea a rendere*



realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore ... Diviene pertanto nel caso di specie non appagante, e dannoso per gli stessi interessi dei creditori, dilungarsi sull'attuale dibattito giurisprudenziale in ordine alla individuazione in astratto di un termine assoluto, da individuare quale parametro fisso rispetto al quale vagliare la meritevolezza delle procedure di sovraindebitamento, dovendosi invece preferire una ponderata valutazione sulla singola fattispecie".

- Per quanto concerne la sostenibilità di un piano del consumatore di tale durata, si osserva che:
 - il sig. Gabriele Comoli è stato assunto alle dipendenze della società Saffair s.a. con mansioni di "autista". Il ricorrente ha tuttavia riferito allo scrivente professionista delegato di essere stato ingaggiato soprattutto per svolgere attività di "guardia del corpo" in virtù delle sue abilità in materia di arti marziali e di sicurezza (istruttore nazionale di Krav Maga, istruttore di Security Protection Service Academy, cintura nera di Karate: [doc. n. 34](#));
 - la sig.ra Rosanna Liberali, invece, lavora da circa 19 anni come commessa presso il negozio di Omegna della Tonoli s.n.c. ([doc. n. 35](#))

La società Saffair s.a., con sede legale in Lugano via Zurigo n. 34, ha inoltre trasmesso una comunicazione con la quale ha manifestato l'intenzione dell'azienda datrice di lavoro di mantenere alle proprie dipendenze il sig. Gabriele Comoli "almeno fino alla data del 31/12/2027", quindi per tutta la durata del piano del consumatore ([doc. n. 36](#)).

Per quanto concerne la società F.lli Tonoli s.n.c., con sede legale a Omegna, via F.lli Di Dio n. 93, si segnala che la datrice di lavoro della sig.ra Liberali ha aperto tre negozi: il primo situato ad Omegna, piazza Nobili De Toma n. 37, il secondo situato a Verbania, Piazza Mercato n. 22, ed il terzo situato a Briga Novarese, via Borgomanero n. 161 ([doc. n. 37](#)).

La F.lli Tonoli s.n.c., essendo in regime di contabilità semplificata, non è obbligata al deposito dei bilanci, per cui non è stato possibile per lo scrivente professionista esaminare l'andamento della società e formulare una previsione in merito alla stabilità del posto di lavoro della sig.ra Liberali. Tuttavia l'esistenza di tre punti



vendita e l'assunzione della sig.ra Liberali nel lontano 22/02/2000 con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sembrano deporre a favore della stabilità del rapporto di lavoro.

I dati sopra evidenziati non consentono, ovviamente, di escludere il rischio di una interruzione anticipata dei rapporti di lavoro (*esiste pur sempre il rischio di licenziamento del / dei ricorrente/i per sopravvenute problematiche della/e datrice/i di lavoro; inoltre in Svizzera la normativa sui licenziamenti è senz'altro meno garantista nei riguardi dei lavoratori dipendenti rispetto a quella italiana*), ma bisogna considerare che:

- o tale, ragionevole, rischio appare accettabile in rapporto ai benefici (non solo economici) che l'esecuzione del piano comporterebbe;
- o un'eventuale, ma altamente improbabile in questo momento, risoluzione anticipata del/i rapporto/i di lavoro in danno dei sig.ri Gabriele Comoli e Rosanna Liberali con conseguente naufragio del piano del consumatore non causerebbe, a sommessimo parere dello scrivente, un pregiudizio economico alla massa dei creditori in quanto, durante la vigenza del piano, i ricorrenti verserebbero cospicue rate mensili a favore del creditore assistito da privilegio ipotecario e quindi l'eventuale caducazione del piano stesso dopo solo pochi anni e la conseguente riattivazione delle azioni esecutive individuali sull'immobile gravato da ipoteca BNL s.p.a. aumenterebbe le probabilità per i creditori chirografari di soddisfarsi attraverso la vendite dell'immobile ipotecato (divenuto capiente) intervenendo nella esecuzione immobiliare RGE 91/2017.

Riguardo all'apporto economico della sig.ra Margherita De Giuli (di 82 anni), pari ad €. 700,00 al mese, si evidenzia che nel malaugurato caso in cui la predetta dovesse venire a mancare, la riduzione delle entrate che ne deriverebbe verrebbe parzialmente compensata da una riduzione delle spese per circa €. 200,00 / 300,00 mensili ed ulteriormente assorbita grazie alla somma di €. 200,00 mensili accantonata dagli istanti per "spese impreviste".

A ciò si aggiunga il fatto che il figlio maggiore dei coniugi Comoli – Liberali, vale a dire il sig. Andrea Comoli, oggi quasi ventunenne, dovrebbe raggiungere in



breve tempo l'indipendenza economica dai genitori con conseguente, ulteriore, riduzione delle spese a carico del nucleo familiare e possibile aiuto economico in favore dei genitori per riuscire a rispettare il piano ed evitare la messa in vendita della casa familiare.

Infine, corre l'obbligo di evidenziare che gli istanti si sono impegnati nella proposta di piano del consumatore a non fare più ricorso al credito avendo fatto tesoro delle recenti, negative, esperienze.

GIUDIZIO DI COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAI SIG.RI COMOLI, LIBERALI E DE GIULI.

Come già evidenziato nelle precedenti pagine, l'istanza ex art. 15, comma 9, L. 3/2012 era corredata dalla sola documentazione afferente l'esecuzione forzata RGE 91/2017. Le successive richieste di integrazione documentale effettuate dallo scrivente e dal precedente professionista, Avv. Francesco Maggi, sono state prontamente soddisfatte da parte degli istanti per il tramite del loro legale Avv. Luca Perna La Torre.

Si può quindi affermare che gli istanti hanno fornito ai professionisti delegati una documentazione completa e che la stessa risulta attendibile.

CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE DEL PIANO

Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate nonché delle condizioni poste, lo scrivente professionista delegato dall'OCC di Verbania ai sensi dell'art. 9 comma 2 e dell'art. 15 comma 6 L. n. 3/2012, attesta la fattibilità del proposto piano dei consumatori sig.ri Gabriele Comoli, Rosanna Liberali e Margherita De Giuli.

Attesta altresì, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 3/2012, che il piano, pur contemplando il pagamento solamente parziale del credito privilegiato ipotecario di BNL s.p.a., ne assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile mediante procedura liquidatoria.

Rileva che i pagamenti previsti dal piano consentono l'integrale pagamento delle sole spese prededucibili, il pagamento del 65,51% del residuo credito assistito da privilegio speciale ipotecario ed il pagamento del 38,57% dei soli crediti chirografari di maggior entità (vale a dire BNL s.p.a e Deutsche Bank s.p.a.).



E' inoltre necessario tenere presente che la fattibilità del piano è subordinata alla sospensione della procedura esecutiva immobiliare RGE 91/2017 Tribunale di Verbania come richiesto dai ricorrenti.

ALLEGATI ALLA RELAZIONE

- 1) Istanza per la nomina del professionista ex art. 15, comma 9, L. 3/2012 ed allegata procura speciale;
- 2) Decreto del Presidente del tribunale di Verbania in data 23/11/2017 (RGV 1974/2017 Tribunale di Verbania);
- 3) Verbale di riunione dell'OCC di Verbania in data 28/06/2018;
- 4) Pec dell'OCC di Verbania all' Avv. Luigi Trovatelli in data 02/07/2018;
- 5) Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'Avv. Luigi Trovatelli in data 03/07/ 2018;
- 6) Pec dell'OCC di Verbania all'Avv. Luigi Trovatelli in data 09/08/2018;
- 7) Preventivo dell'Avv. Luigi Trovatelli in data 06/09/2018;
- 8) Pec dell'Avv. Luca Perna La Torre all' Avv. Luigi Trovatelli in data 12/10/2018;
- 9) Contratto di mutuo fondiario ipotecario BNL s.p.a. in data 29/11/2005;
- 10) Atto di precetto BNL s.p.a. in data 23/01/2017;
- 11) Istanza di vendita depositata da BNL s.p.a. nell'ambito del procedimento RGE 91/2017 Tribunale di Verbania in data 22/06/2017;
- 12) Pec dell'Avv. Francesco Maggi all'Avv. Luca Perna La Torre in data 01/12/2017;
- 13) Pec dell'Avv. Francesco Maggi alla BNL s.p.a. in data 04/01/2018;
- 14) Pec dell'Avv. Francesco Maggi all'INPS del VCO in data 04/01/2018;
- 15) Pec dell'Avv. Francesco Maggi all'INAIL del VCO in data 04/01/2018;
- 16) Pec dell'Avv. Francesco Maggi al comune di Omegna in data 04/01/2018;
- 17) Pec dell'Avv. Francesco Maggi all'Agenzia delle Entrate in data 04/01/2018;
- 18) Pec dell'Avv. Giulia Adotti all'Avv. Francesco Maggi in data 02/02/2018;
- 19) Pec dell'INAIL VCO all'Avv. Francesco Maggi in data 12/01/2018;
- 20) Pec del comune di Omegna all'Avv. Francesco Maggi in data 02/02/2018;
- 21) Pec dell'Agenzia delle Entrate all'Avv. Francesco Maggi in data 04/01/2018;
- 22) Estratto C.R. a nome di Rosanna Liberali aggiornato a dicembre 2017;



- 23) Estratto C.R. a nome di Margherita De Giuli aggiornato a novembre 2017;
- 24) Comunicazione dati C.R.I.F. a nome di Gabriele Comoli in data 20/01/2018;
- 25) PEC di Deutsche Bank s.p.a. in data 26/10/2018;
- 26) Piano di ammortamento del finanziamento concesso da Deutsche Bank s.p.a.;
- 27) Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato dal sig. Gabriele Comoli con la società Saffair sa;
- 28) Dichiarazioni dei redditi degli istanti degli ultimi 5 anni;
- 29) Visure ACI – PRA a nome di Gabriele Comoli;
- 30) Visure ACI – PRA a nome di Rosanna Liberali
- 31) Visura ACI – PRA a nome di Margherita De Giuli;
- 32) Stato di famiglia dei sig.ri Comoli, Liberali e De Giuli;
- 33) Perizia di stima a firma del CTU ing. Renzo Riboni;
- 34) Articoli di stampa relativi all'attività di istruttore di Krav Maga svolta dal sig. Comoli;
- 35) Lettera assunzione della sig.ra Liberali da parte di F.Ili Tonoli s.n.c. in data 22/02/00;
- 36) Dichiarazione della società Saffair s.a. in data 01/02/2019;
- 37) Visura ordinaria della società F.Ili Tonoli s.n.c.

Verbania, lì 15/02/2019

Il professionista delegato
Avv. Luigi Trovatelli
(firmato digitalmente)

